

AGENZIA DE PAOLI Srl

Consulenza automobilistica

Rimini V.le della Repubblica, 100 – tel. 0541/393905 r.a. Fax 0541/386808

Partita Iva n. 02536950401

E-mail: info@agenziadepaoli.it

TRASPORTO DI PERSONE CON VEICOLI CLASSIFICATI “AUTOCARRO”: SI PUO’?

Sono molti coloro che ci richiedono spiegazioni e chiarezza sulla possibilità o meno di trasportare persone su autoveicoli sulla cui carta di circolazione risulti la classificazione di “autocarro per trasporto di cose”.

Questi veicoli siano essi cassonati, furgonati, comby, doppia cabina o quant’altro (anche a prescindere dal numero dei posti), qualora classificati “autocarro” prevedono che il trasporto delle persone sia subordinato al rispetto della normativa prevista dal codice della strada.

Al fine di portare un po’ di chiarezza, abbiamo realizzato un sintetico studio della normativa ed aggiunto alcune considerazioni a disposizione della nostra clientela.

IL PRINCIPIO: le condizioni per una circolazione regolare con un autocarro sono il rispetto di quanto recita l’art.54 del C.d.s. alla voce “autocarri”.

Il mancato rispetto configura “diversa destinazione” del veicolo (si veda l’art. 82 C.d.S.) e ciò può verificarsi in qualsiasi giorno della settimana. Un autocarro fino a 7,5 ton., infatti, può circolare in qualunque giorno dell’anno, feriale o festivo che sia.

LA NORMATIVA (in sintesi)

- **Classificazione: art.54 C.d.S.**

- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
- autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle stesse.

- **Destinazione e uso: art.82 C.d.S.**

- per destinazione s’intende la sua utilizzazione in base alle caratteristiche tecniche per cui le autovetture sono adibite ad uso privato o pubblico e gli autocarri al trasporto di merci per conto di terzi oppure in conto proprio.
- per uso s’intende la sua utilizzazione economica. Le auto, qualora ad uso privato, possono trasportare persone senza scopo di lucro, oppure essere adibite ad uso pubblico. Gli autocarri possono trasportare, qualora autorizzati, merci per conto di terzi e, qualora in conto proprio, esclusivamente quelle merci attinenti la propria attività o professione ed esclusivamente quelle persone che siano o proprietarie o soci di società proprietarie del veicolo e loro dipendenti iscritti a libro paga.

- **sanzioni**

- comma 8) uso improprio: sanzione da 71 a 286 euro
- comma 9) trasporto non autorizzato di persone; sanzione da 357 a 1.433 euro
- per entrambi i suddetti commi è prevista la sospensione della carta di circolazione da 1 a 6 mesi. In caso di recidiva da 6 a 12 mesi.
- **I SUV con rapporto potenza/portata =>180:** con il Provvedimento 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Entrate (G.U. n. 289 del 13/12/2006), recante: «Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell’articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», sono stati individuati i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone. In particolare, con tale provvedimento il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto che: • «1.

Ai sensi dell'art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, **i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l'utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o più posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito indicata. (Formula da utilizzare per la determinazione del valore di riferimento) $I = \{[Pt (Kw)]/[Mc - T (t)]\} \geq 180$.**

Questa possibilità del trasporto di persone, giustamente è concessa in quanto questi veicoli sono considerati dal punto di vista fiscale come "autovetture" ancorchè classificati "autocarri" N1.

CONSIDERAZIONI:

A parte quindi i veicoli cosiddetti SUV, che abbiano però le caratteristiche suddette (F0 e $Pt/t \geq 180$), tutti gli altri N1 sono esclusi dal trasporto di persone.

Se aggiungiamo poi che la circolare Ministeriale MCTC n.1264/4319 del 27/5/94 dispone che, in sede di immatricolazione o comunque di intestazione, anche in caso di usato, di autocarro di massa complessiva a p.c. fino a 6 ton., venga allegata alla documentazione di rito una dichiarazione (mod.TT 2120), sottoscritta dall'intestatario del veicolo, attestante l'uso al quale il veicolo medesimo è destinato, confermando con ciò di essere edotto e consapevole, si può affermare che solo le AZIENDE dovrebbero intestarsi un autocarro (in verità nulla vieta ad un privato cittadino di intestarsi un autocarro fino a 6 ton., ma quel cittadino su quell'autocarro non potrà mai trasportare merci che non siano cose sue personali, es: masserizie, damigiane di vino, ecc. e non potrà mai trasportare nessun passeggero anche se familiare es: non potrà accompagnare il proprio figlio a scuola).

E' di tutta evidenza che minori e/o familiari trasportati, oppure terzi anche se clienti o aiutanti che non siano a libro paga, **non rientrano** nelle persone addette all'uso; anche tutte quelle merci che non siano strettamente attinenti all'attività dell'intestatario, comprese, ad esempio, anche attrezzature personali per lo svago, **non rientrano** tra quelle merci per cui il veicolo è autorizzato, con ciò volendo il legislatore individuare circostanze professionali, di lavoro nell'utilizzo dell'autocarro.

In tutto ciò gioca un ruolo di ulteriore riscontro l'intestazione del mezzo e, nel caso di persona fisica, lo status imprenditoriale o meno; mentre la circolazione in giorni festivi può costituire lo spunto per un'analisi più approfondita delle circostanze di utilizzo. Anche il trattarsi di fuoristrada o meno non riveste alcuna importanza.

Non per ultimo i potenziali problemi assicurativi – è fatto di tutta evidenza che non necessita di spiegazioni – quando si trasportano persone non pertinenti, cioè tenendo un comportamento "*contra legem*".

Quanto ai ricorsi contro i verbali per "destinazione diversa", può essere che alcuni siano stati accolti o verranno accolti, però ciò non cambia quanto esposto ed in aggiunta, va tenuto conto che spesso si tratta di contravvenzioni viziate nella natura della violazione, poiché viene contestato erroneamente il comma 9) dell'art.82 C.d.s. (come quando si caricano passeggeri nel cassone di un autocarro), al posto del comma 8). Inoltre il Prefetto e, più spesso, il Giudice di pace hanno focalizzato l'attenzione su elementi diversi (carta di circolazione, disciplina del trasporto) ovvero si sono trovati di fronte a rapporti dei Verbalizzanti ed a dichiarazioni del contravvenuto che non permettevano di accertare senza dubbi la condizione del trasportato.

Sperando di avere fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e/o approfondimenti e ci è gradita l'occasione per augurare a tutti un buono e proficuo lavoro.